



COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Provincia di Livorno

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Settore Servizi Sociali e Affari Economici

Tel.: 0565/839206 - Fax: 0565/839259

BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2019

IL DIRIGENTE

del Settore Servizi Sociali

VISTA la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;

VISTO il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 2 del 02 gennaio 2019 " Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica" ERP;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 581 del 6 maggio 2019, avente ad oggetto "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L.431/98 – Modifica criteri e procedure per la ripartizione - Rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali. Revoca DGR 228/2018 e 988/2018";

VISTO in particolare l'allegato A) della sopra menzionata Deliberazione, avente ad oggetto: "Criteri e procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – (di seguito denominato Fondo)";

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 93/2019 ed avente ad oggetto: "Approvazione criteri di ripartizione del contributo per l'integrazione dei canoni di locazione, anno 2019";

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 392/2019;

RENDE NOTO

che a far data dal **22/07/2019** e fino al **21/08/2019**, i cittadini in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda al Comune di Campiglia Marittima per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1
Requisiti dei beneficiari e condizioni per l'ammissibilità al concorso.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti :

- a. Essere cittadino:
 1. italiano;
 2. di uno stato appartenente all'Unione Europea;
 3. di uno stato non appartenente all'Unione Europea. In questo caso occorre il possesso di un regolare permesso di soggiorno non inferiore ad un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa in materia (art.5 della legge 24 febbraio 2005 n°41 che rinvia all'art.41 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n°286);
- b) residenza anagrafica nell'immobile per il quale si chiede il contributo all'interno del Comune di Campiglia M.ma;
- c) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali o contenente le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011, intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare, riferito all'alloggio di residenza di proprietà pubblica o privata, con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla LR 2/2019 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- e) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabile dalla dichiarazione ISEE;
- f) le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
 - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario ;
 - titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;

-alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;

-alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

- g) -non percepire altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi per lo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo (rientrano in questa fattispecie tutti i titolari di canone di locazione agevolato o calmierato anche a fronte di interventi fruanti di contributi pubblici riguardanti la realizzazione o il recupero di alloggi da destinarsi ad affitti a canone inferiore rispetto a quello di mercato e i titolari di contributi previsti dalle Delibere Regionali inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità).
- h) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio;
- i) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- j) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) ed i);
- k) essere in possesso della **nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica/attestazione ISE/ISEE**, sottoscritta entro i termini di validità del bando, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, compilata ai sensi del **DPCM 159/2013 e s.m.i. non superiore a Euro 28.684,36. Qualora alla data di presentazione della domanda il richiedente non abbia ancora ottenuto la certificazione ISE/ISEE, dovrà provvedere ad evidenziarlo nell'istanza stessa. Sarà cura degli Uffici verificare direttamente con l'Inps il rilascio dell'attestazione ISE/ISEE che dovrà risultare consultabile entro il termine della data di scadenza del Bando di concorso. Qualora, entro tale termine, l'attestazione ISE/ISEE non fosse ancora consultabile, la domanda sarà esclusa.**
- l) avere valori ISE (Indicatore Situazione Economica) o ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), calcolati ai sensi del citato DPCM 159/2013 ed un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti parametri:
1. **Fascia "A"** Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (**Euro 13.338,26=**). Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.
 2. **Fascia "B"** Valore ISE compreso tra l'importo di **Euro 13.338,26=** e l'importo di **Euro 28.684,36=** Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore ad **Euro 16.500,00=**

Art. 2

Autocertificazione dei requisiti.

1. I requisiti essenziali per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva, resa contestualmente all'istanza, ai sensi del DPR 445/2000 e delle modifiche introdotte dall'art. 15 della L. 183/2011.

Art. 3

ISE/ISEE e canone di locazione di riferimento.

1. La posizione reddituale del richiedente, da assumere a riferimento, è quella risultante dalla certificazione ISE/ISEE (Indicatore della Situazione Economica - Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolata ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 e successive modifiche ed integrazioni in possesso del richiedente e in corso di validità.
2. Per i richiedenti che dichiarano "ISE zero" l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di un'autocertificazione:
 - a. in cui si attesti di usufruire di interventi di assistenza da parte Servizi Sociali UsI NordOvest Toscana-Distretto Val di Cornia;
 - b. in cui si attesti la fonte del proprio sostentamento, nel caso in cui il cittadino richiedente non usufruisca di interventi di assistenza da parte dei Servizi Sociali, allegando gli eventuali CUD in possesso;
3. Si specifica che nella fascia "ISE zero" saranno comprese, oltre alle certificazioni ISE con valore pari a 0, anche quelle con un valore incongruo rispetto al canone di locazione per il quale viene richiesto il contributo, precisando che per ISE incongruo si intende un valore inferiore o uguale al canone annuale, al netto degli oneri accessori.
4. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.
5. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 4

Articolazione delle graduatorie.

1. I cittadini richiedenti, in possesso dei requisiti minimi indicati all'art. 1, saranno collocati in una specifica graduatoria comunale, in due successive distinte sezioni, denominate Fascia "A" e Fascia "B", ed all'interno di ciascuna fascia, in base alla decrescente percentuale dell'incidenza canone/ISE.
2. In caso di parità, l'ordine verrà assegnato con riferimento all'importo del canone di locazione più elevato.

Art. 5

Formazione e pubblicazione della graduatoria.

a) Istruttoria delle domande:

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

b) Formazione della graduatoria generale:

- Il Comune, successivamente alle scadenze fissate dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine stabilito dal precedente art. 4).
- La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio Telematico del Comune.

- Non saranno inviate comunicazioni personali: la pubblicazione della graduatoria provvisoria ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.
- Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione Comunale entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio Telematico.
- La Commissione decide sulle opposizioni a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del Bando stesso.
- La graduatoria generale definitiva formulata ed approvata nei modi stabiliti dal presente Bando viene inviata alla Regione Toscana entro e non oltre il termine perentorio che la stessa Regione Toscana provvederà a determinare.
- La Regione provvederà all'attribuzione del Fondo spettante al Comune di Campiglia Marittima e al relativo trasferimento.
- La graduatoria generale definitiva non sarà invece pubblicata all'Albo Pretorio Telematico, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, protezione dei dati personali e tutela delle fasce deboli.

Art. 6 Durata del contributo.

I concorrenti avranno diritto, se in possesso dei requisiti richiesti dal Bando, ad un contributo annuo riferito al periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, o determinato dalla validità del contratto, se inferiore all'anno.

Art. 7 Calcolo del contributo

1. Il contributo massimo attribuibile a ciascun richiedente sarà calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, sul valore ISE del nucleo familiare, secondo le modalità che seguono :
 - a. per la Fascia A, in una somma tale da ridurre l'incidenza canone/ISE al 14%, e comunque fino ad un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
 - b. per la Fascia B, in una somma tale da ridurre l'incidenza canone/ISE al 24%, e comunque fino ad un massimo arrotondato di € 2.325,00;
 - c. rapportando l'entità massima, come sopra determinata al periodo di effettiva validità del contratto, calcolato in mesi interi.
2. Il contributo massimo attribuibile, allo scopo di soddisfare il più alto numero possibile di richiedenti inseriti utilmente nella graduatoria alla Fascia A, potrà essere ricalcolato attraverso una riduzione in una uguale percentuale, **fino ad un importo comunque non inferiore al 50% del contributo massimo;**
3. In ogni caso, l'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo; in ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00;
4. Il Comune che bandisce provvederà al pagamento del contributo agli aventi diritto, nei limiti e con le modalità di cui al presente Bando, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

Art. 8 Erogazione del contributo.

1. I contributi, calcolati con le modalità di cui al precedente articolo, saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue, assegnate dalla Regione Toscana ed eventualmente integrate dal Comune di Campiglia Marittima.
2. I contributi attribuibili ai cittadini richiedenti utilmente collocati nella graduatoria alla Fascia B, saranno erogati solo nel caso in cui, soddisfatta interamente la Fascia A della graduatoria, risultino ancora somme disponibili;
3. La collocazione nella graduatoria non comporta perciò automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Art. 9

1. Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate;
2. Tutti i partecipanti al Bando sono tenuti a presentare entro e non oltre il 31.12.2019 la documentazione attestante i pagamenti dei canoni di locazione sostenuti nel corso del 2019, secondo una delle seguenti modalità:
 - a. Consegna delle copie delle ricevute di pagamento dell'affitto relative all'anno 2019;
 - b. Consegna delle copie dei bonifici bancari/postali, attestanti il pagamento dell'affitto relative all'anno 2019;
3. Il Comune provvede:
 - a corrispondere i contributi assegnati, fino ad esaurimento delle risorse, secondo le consuete modalità di pagamento della Ragioneria Comunale;
 - a non liquidare i contributi assegnati agli aventi diritto che non abbiano presentato, nei tempi stabiliti, la documentazione comprovante l'effettuazione dei pagamenti dei canoni di locazione dovuti.

Art. 10

Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, dovranno essere :
 - a. compilate, in carta libera, esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune, distribuiti presso:
 - l'Ufficio Sicurezza Sociale –sede Campiglia Marittima;
 - lo Sportello Socio-educativo ubicato presso la Delegazione Comunale di Venturina Terme;
 - sul sito del Comune: <http://www.comune.campigliamarittima.li.it>;
 - i CAAF locali;
2. la domanda di contributo potrà essere presentata:
 - dall'intestatario del contratto di locazione;
 - da una qualunque altra persona componente il nucleo familiare, anche se non intestatario del contratto.
3. Le domande dovranno essere presentate a partire dal giorno lunedì 22 luglio e fino e non oltre il giorno mercoledì 21 agosto 2019, secondo una delle seguenti modalità:
 1. consegna diretta all'incaricato negli orari di apertura al pubblico dei seguenti uffici:
 - Ufficio Sicurezza Sociale, Palazzo Comunale di Campiglia M. ma (LI): martedì dalle 10.00 alle 12.00;
 - Sportello socio-educativo, Delegazione Comunale di Venturina Terme(LI): mercoledì dalle 15.00 alle 17.30;
 2. invio di raccomandata postale A.R. indirizzata a :

- Ufficio Sicurezza Sociale
Comune di Campiglia Marittima
Via Roma, 5
57021 Campiglia Marittima (LI);

3. invio tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo istituzionale del Comune di Campiglia M.ma:
comune.campigliamarittima@postcert.toscana.it

E' specificato che, ai fini dell'accettazione delle domande spedite a mezzo raccomandata A.R., farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante, comprovante il rispetto della scadenza dei termini di presentazione.

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del richiedente il contributo, in corso di validità, qualora:

- a. sia presentata da persona diversa dal richiedente;
- b. sia spedita tramite lettera raccomandata A.R.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

I partecipanti al Bando sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. sul trattamento dei dati personali, che:

- i dati raccolti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate nell'ambito dei procedimenti d'assegnazione dei contributi finanziari, di cui al presente bando;
- i dati richiesti nella/e domanda/e devono essere obbligatoriamente indicati per non incorrere in un'esclusione dal/i bando/i;
- i dati in possesso dell'amministrazione potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal Codice.
- i dati finali necessari alla formulazione delle graduatorie sono pubblici;
- presso il Comune, Ufficio "Politiche Sociali", Via Roma 5 – Campiglia Marittima (LI) l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo.

Art. 12

Casi particolari

1. In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

2. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 13

Controlli

1. I Comuni effettuano i controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti nel bando.

2. La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e

INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori.

3. Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Art. 14

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, è fatto riferimento alla normativa citata in premessa.

Campiglia Marittima, 22/07/2019

F. to Il Dirigente del Settore
Servizi Sociali e Affari Economici
Dr. CLAUDIO CERRINI